



00489-24

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

Sergio Beltrani	- Presidente -	Sent. n. 2340 sez.
Maria Daniela Borsellino		CC - 12/12/2023
Andrea Pellegrino	- Relatore -	R.G.N. 33641/2023
Lucia Aielli		Motivazione semplificata
Saraco Antonio		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]
rappresentato ed assistito dall'avv. [REDACTED] di fiducia
avverso la ordinanza in data 17/08/2023 della Corte di appello de L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere [REDACTED]
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Silvia
Salvadori, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 17/08/2023, la Corte di appello di L'Aquila rigettava le istanze con le quali [REDACTED] tramite il difensore, aveva chiesto la rescissione del giudicato e/o la restituzione in termini in relazione alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Avezzano in data 20/03/2019, irrevocabile in data 06/04/2019.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [REDACTED] è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei

limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, nello specifico degli artt. 629-*bis* e 175 cod. proc. pen. per mancata valutazione degli elementi relativi al caso fortuito o forza maggiore e alla impossibilità di impugnare la pronuncia di condanna e ciò sia per l'istanza di rescissione del giudicato che per quella di restituzione in termini proposte in via graduata ed alternativa; totale carenza motivazionale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, avendo il giudice di prime cure trascurato del tutto le argomentazioni motivazionali della difesa e del richiedente imputato che rendeva dichiarazioni in udienza, limitandosi a rigettare le istanze in parola per un presunto ed implicito disinteresse dell'imputato che avrebbe avuto conoscenza del procedimento a suo carico, avendo ricevuto una notifica in realtà con relata viziata ed inefficace e nulla osservando o motivando sulla condotta omissiva del difensore d'ufficio, costituente circostanza imprevedibile e quindi caso fortuito.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. L'ordinanza impugnata ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per la rescissione del giudicato, avendo avuto il [REDACTED] piena conoscenza della celebrazione del processo essendogli stato notificato a mani proprie in data 14/01/2014 (*rectius*, 2015) il decreto che dispone il giudizio. La conoscenza del processo (ed il rapporto "informato" difensore-assistito) sono poi eloquentemente dimostrati dal fatto che all'udienza preliminare era pervenuto un certificato medico attestante l'impedimento dell'imputato a partecipare all'udienza, circostanza che aveva consentito al difensore di richiedere ed ottenere dal giudice il differimento dell'udienza stessa.

Si aggiunga, infine, come al principio per cui: *"In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la disposizione di cui all'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto"* (Sez. 2 n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704), la difesa si limiti ad opporre come la sentenza in oggetto sia stata "lavorata" e portata in esecuzione il 25/07/2023 (giorno in cui il [REDACTED] è stato tratto in arresto ricevendo copia dell'ordine di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano), ossia dopo l'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia, con argomenti non pertinenti rispetto all'unico decisivo discrimine rappresentato dalla data di pronuncia del provvedimento.

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata in relazione ai profili di colpa ricavabili dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12/12/2023.

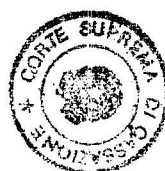
Il Consigliere estensore

Andrea Pellegrino



Il Presidente

Sergio Beltrani



DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 8 GEN. 2024

IL FUNZIONARIO CANCELLARIO

Claudia Pignatelli

